

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

11 febbraio 2020

Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre la Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO
Roberto FINARDI
Antonino IARIA
Maria LAPIETRA

Francesca Paola LEON
Marco PIRONTI
Sergio ROLANDO
Alberto SACCO

Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori Marco GIUSTA e Alberto UNIA.

Con l'assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO.

OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA CITTÀ DI TORINO E AFC TORINO SPA PER IL DISTACCO TEMPORANEO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE DIPENDENTE DELLA CITTA'.

Proposta dell'Assessore Rolando.

Il Comune di Torino è titolare del servizio pubblico locale cimiteriale che è disciplinato dalla normativa statale, regionale e comunale vigente in materia, dal Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal Regolamento Comunale per il Servizio Mortuario e dei Cimiteri approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 11 ottobre 1999 (mecc. 1999 06143/40).

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 19 aprile 2005 (mecc. 2004 09386/040), la Città provvedeva alla riorganizzazione del servizio funerario comunale dalla forma di gestione in economia, alla gestione con conferimento della titolarità del servizio a favore dell'"AFC S.p.A.", ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i, recante Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, affidando alla predetta Società il servizio pubblico in oggetto nonché la gestione dei civici complessi cimiteriali e di tutti i beni strumentali, ed ad approvare il Contratto di servizio inerente la gestione dei servizi pubblici locali cimiteriali.

Il contratto citato, stipulato in data 19 dicembre 2005, riordina le attività di natura amministrativa in ordine ai procedimenti funerari, individuando i soggetti competenti al loro espletamento.

A tale riguardo, si specifica che tale servizio richiede, per la sua stessa natura, sia competenze di carattere amministrativo per le pianificazioni urbanistiche ed i procedimenti di concessione delle sepolture private, sia attività di gestione delle infrastrutture, di pianificazione degli utilizzi delle aree e di esecuzione (costruzioni, manutenzioni, scavi, inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni ecc...).

Il contratto di servizio disciplina i rapporti tra il Comune di Torino e la Società, per l'erogazione del servizio funerario nel territorio del Comune, inteso come insieme unitario ed integrato dei servizi cimiteriali, e per la gestione del complesso immobiliare demaniale dei civici cimiteri e delle dotazioni patrimoniali strumentali, nonché la concessione in uso dei beni a ciò necessari.

Conseguentemente all'affidamento ricevuto dalla Città di Torino ed in base al nuovo Statuto, la AFC Torino S.p.A., di cui la Città è unico socio, ha costituito la Direzione Servizi Cimiteriali ed ha progressivamente dotato la Divisione stessa delle risorse finanziarie, tecnologiche ed umane, necessarie a far fronte ai nuovi compiti. Il processo di adeguamento delle strutture e delle procedure operative ha richiesto tempi lunghi e sulla base dell'esperienza maturata con deliberazione della Giunta Comunale del 28 novembre 2016 (mecc. 2006 09157/004) si è reso necessario modificare il suddetto contratto di servizio .

Infatti, la definizione di un unico soggetto nella gestione di attività in realtà strettamente connesse tra loro, in primo luogo, consente di facilitare i cittadini garantendo loro maggiore efficienza e trasparenza nell'utilizzo dei servizi e nello svolgimento delle pratiche; in secondo

luogo, permette di ridurre le inevitabili diseconomie derivanti dalle necessità di comunicazione, coordinamento e raccordo tra soggetti e uffici che dipendono da enti diversi (Comune e AFC Torino S.p.A., altri soggetti affidatari dei servizi).

Le funzioni assegnate ad AFC Torino S.p.A., riguardano:

- a) i compiti di natura amministrativa, oggi svolti dagli uffici comunali, in ordine alle autorizzazioni al seppellimento, alla cremazione ed al trasporto funebre;
- b) i procedimenti relativi alle aree cimiteriali, tra cui le concessioni per tombe di famiglia, il riaffido delle tombe private, la scadenza dei campi;
- c) la manutenzione straordinaria degli edifici e impianti cimiteriali, nonché gli interventi di incremento, miglioria e valorizzazione funzionali all'erogazione dei servizi affidati ed alla relativa gestione dei beni strumentali;
- d) la realizzazione di nuove sepolture la cui proprietà accede al Comune;
- e) l'attuazione di piani di recupero di aree storiche e di riqualificazione delle aree cimiteriali;
- f) le attività istruttorie per il controllo e la regolazione sul Settore funerario, sui cantieri e sulle imprese cimiteriali;
- g) il rilascio di permessi e di autorizzazioni in relazione agli accessi e i servizi di custodia e di sicurezza per i visitatori;
- h) l'accoglienza e l'accompagnamento dei visitatori e la gestione dei servizi interni di trasporto delle persone che soffrono di particolari disabilità;
- i) la realizzazione e la gestione di impianti di cremazione per far fronte alle necessità, curando la relativa gestione e l'esercizio dell'attività in partecipazione con altri gestori;
- j) i trasporti funebri comunali ed il servizio di recupero delle salme alla scadenza dei contratti ora in essere;
- k) il servizio di illuminazione elettrica votiva alla scadenza della attuale concessione.

Restano al Comune le funzioni amministrative non trasferibili per legge, segnatamente quelle di stato civile, restano, inoltre, le valutazioni preliminari e le relative autorizzazioni in ordine alla gestione del patrimonio immobiliare nonché tutte le funzioni riconducibili agli organi di Polizia Municipale.

La Città di Torino mantiene il ruolo di indirizzo del servizio pubblico, a garanzia dei diritti e delle aspettative dei cittadini, sia tramite il controllo azionario, proprio perché la società è interamente pubblica e unipersonale, sia attraverso un costante monitoraggio e controllo della gestione.

AFC per mettere in atto i programmi di attività dell'Azienda e gli obiettivi affidati dalla Città necessita di personale specializzato la cui attività sia finalizzata alla crescita professionale delle proprie risorse umane, come formalizzato con nota prot. 6256 del 13/12/2019.

L'art. 23 bis del D.Lgs. 165/2001 dispone che: *“Sulla base di appositi protocolli d'intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'art. 1, e, 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'Amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione*

temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento e l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime"

Inoltre il D.Lgs. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", all'art. 1 comma 3 recita: "Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato".

Visto l'interesse della Città a garantire il regolare svolgimento delle attività assegnate ad AFC per il servizio pubblico locale cimiteriale, si rende necessario approvare lo schema di Protocollo d'Intesa per l'assegnazione temporanea di massimo 4 unità di personale dipendente del Comune di Torino presso AFC, con orario part-time, la cui articolazione sarà da definire in sede operativa tra le parti.

Il suddetto Protocollo d'Intesa assorbe tutti i precedenti Protocolli intercorsi tra le Parti, che saranno considerati cessati dalla data di sottoscrizione di quest'ultimo il quale avrà validità sino al 31 dicembre 2020, salvo proroga.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

Visto l'atto di delega del Direttore della Divisione Personale e Amministrazione n. 972 del 05/06/2019 e la proroga dell'incarico di posizione organizzativa disposta con determinazione dirigenziale n. 2077 del 19/11/2019 (mecc. 2019 45218/004);

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) di approvare, ai sensi dell'art. 23 bis comma 7 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. l'allegato schema di Protocollo d'Intesa (**all. 1**), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'assegnazione temporanea di personale comunale, a tempo

parziale, presso AFC Torino S.p.A., il quale non contrasta con il disposto dell'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 175/2006;

- 2) di dare atto che il Protocollo d'Intesa avrà validità sino al 31 dicembre 2020 e qualora fosse necessario potrà essere prorogato, con le medesime modalità;
- 3) di dare atto che il suddetto Protocollo d'Intesa assorbe tutti i precedenti Protocolli intercorsi tra le Parti, che saranno considerati cessati dalla data di sottoscrizione di quest'ultimo;
- 4) di autorizzare l'Assessore al Personale o suo delegato alla sottoscrizione del suddetto Accordo;
- 5) di demandare a successiva determinazione dirigenziale l'individuazione dei nominativi da assegnare temporaneamente presso AFC Torino S.p.A.;
- 6) di demandare a successivi e separati provvedimenti dirigenziali l'eventuale impegno di spesa derivante dall'applicazione del presente provvedimento;
- 7) di attestare che il presente provvedimento per la natura dell'oggetto non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico;
- 8) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'Assessore al Personale
Sergio Rolando

Il Direttore
Giuseppe Ferrari

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

La Funzionaria P.O. con delega
Marina Marchese

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

p. Il Direttore Finanziario
La Dirigente Delegata
Alessandra Gaidano

Verbale n. 5 firmato in originale:

LA SINDACA
Chiara Appendino

IL SEGRETARIO GENERALE
Mario Spoto

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

- 1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 17 febbraio 2020 al 2 marzo 2020;
- 2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 27 febbraio 2020.